Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 marzo 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959, n. 1354.

Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, relativo alle scuole convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 dicembre 1956, n. 1420;
Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, riguardante le scuole convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate in medicina pubblica igiene ed assistenza sociale per le assistenti sanitarie visitatrici;
Ritenuta la necessità di emanare norme regolamentari intese ad aggiornare il predetto regolamento in conformità della nuova disciplina legislativa successivamente intervenuta;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, è sostituito dal seguente:
« Possono essere ammesse al primo corso delle scuole-convitto professionali per infermiere le aspiranti che abbiano conseguito licenza di scuola media inferiore o di scuola di avviamento o altro titolo di studio equipollente.
I titoli di studio conseguiti all'estero dalle aspiranti italiane o straniere sono esaminati caso per caso dal Consiglio di amministrazione, previo giudizio di equipollenza a quelli di cui al precedente comma. Tale giudizio è promosso per il tramite del provveditore agli studi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1959

GRONCHI

GIARDINA — SEGNI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1960, n. 105.

Emissione di una serie di francobolli celebrativi del centenario della Spedizione dei Mille.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli celebrativi del centenario della Spedizione dei Mille;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del centenario della Spedizione dei Mille.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e ne saranno indicati i termini di validità e di cambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1960, n. **106.**

Emissione di due francobolli commemorativi di Vittorio Bòttego nel centenario della nascita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Riconosciuta l'opportunità di emettere due francobolli per commemorare l'esploratore Vittorio Bòttego nel centenario della nascita;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di due francobolli commemorativi di Vittorio Bòttego nel centenario della nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e ne saranno indicati i termini di validità e di cambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1960, n. **107.**

Emissione di una serie di francobolli celebrativi della XVII Olimpiade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli celebrativi della XVII Olimpiade;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della XVII Olimpiade.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e ne saranno indicati i termini di validità e di cambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1960, n. **108.**

Emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'Anno *mondiale* del Rifugiato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli celebrativi dell'Anno mondiale del Rifugiato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi dell'Anno mondiale del Rifugiato.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto e ne saranno indicati i termini di validità e di cambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1960, n. **109**.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Lecce, nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni cinque, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1960, n. **110**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di N. S. di Lourdes e di San Giuseppe, in località Rosata di Struppa del comune di Genova.

N. 110. Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di N. S. di Lourdes e di San Giuseppe, in località Rosata di Struppa del comune di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1960, n. **111**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo da Brindisi, nel comune di Taranto.

N. 111. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Taranto in data 8 dicembre 1957, integrato con dichiarazione dell'11 luglio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Lorenzo da Brindisi, nel comune di Taranto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1960, n. **112**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale parrocchiale di San Domenico, in Putignano (Bari).

N. 112. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale parrocchiale di San Domenico, in Putignano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1960, n. **113**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in frazione Porciano del comune di Ferentino (Frosinone).

N. 113. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Anagni in data 25 maggio 1959, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in frazione Porciano del comune di Ferentino (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, *foglio n.* 109. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1960.
Scioglimento del Consiglio comunale di Carinola.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno alla maggioranza del Consiglio comunale di Carinola si manifestarono, nel novembre scorso, profonde divergenze che indussero molti componenti della maggioranza stessa a schierarsi con i gruppi di opposizione, lasciando pressochè isolati il sindaco e la Giunta municipale, i quali, peraltro, sebbene fosse stata approvata nei loro riguardi, all'evidente scopo di provocarne le dimissioni, una mozione di sfiducia, non ritennero di rassegnare il mandato.

Tale circostanza rese più profonde le divergenze, determinando, da ultimo, una completa paralisi funzionale dell'Amministrazione.

Da allora, infatti, il Consiglio comunale ha assunto un atteggiamento di aperta ostilità nei riguardi del sindaco e della Giunta, rifiutandosi sistematicamente nonostante le sollecitazioni della Prefettura, di adottare qualsiasi provvedimento in ordine agli argomenti sottoposti al suo esame, tra i quali alcuni di carattere obbligatorio e di fondamentale importanza, in quanto attinenti alla struttura stessa dell'Amministrazione ed alla sua attività economica come, ad esempio, la surrogazione di un consigliere dimissionario, l'integrazione della Giunta e l'approvazione del bilancio.

Tale situazione ha determinato localmente un diffuso malcontento ed ha dato luogo a vibrate proteste da parte della cittadinanza — che, logicamente, risente degli effetti dannosi della carenza dell'Amministrazione comunale — talchè l'autorità di vigilanza è stata costretta ad intervenire, nei casi consentiti, con i poteri surrogatori, per assicurare il soddisfacimento di preminenti interessi pubblici trascurati dall'Amministrazione anche di fronte a precise e perentorie diffide.

Peraltro, divenendo la situazione sempre più difficile, il prefetto, allo scopo di non lasciare intentata, ogni possibile via di normale composizione della crisi e per porre la rappresentanza elettiva una volta ancora, ed inequivocabilmente, di fronte alle conseguenze che sarebbero derivate dal suo persistente atteggiamento negativo, ha contestato al Consiglio le reiterate violazioni commesse, disponendone, contestualmente, la convocazione d'ufficio e fissandone direttamente l'ordine del giorno, con formale diffida a deliberare al riguardo, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Senonchè, anche tale estremo tentativo è rimasto infruttuoso in quanto il Consiglio, riunitosi in numero legale il 28 gennaio 1960, si è rifiutato di deliberare in ordine ai primi due punti all'ordine del giorno (surrogazione di un consigliere ed integrazione della Giunta), dopo di che il sindaco ha tolto la seduta.

Il prefetto, pertanto, di fronte a tale ulteriore conferma dell'assoluta carenza del Consiglio comunale di Carinola, anche in ordine ad essenziali adempimenti di carattere obbligatorio, ha rappresentato la necessità di far luogo allo scioglimento del Consiglio stesso, a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, disponendone, frattanto, la sospensione, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè non appare dubbia, alla stregua delle suesposte risultanze, l'impossibilità di superare coi normali rimedi la paralisi funzionale che travaglia il Consiglio comunale di Carinola, la quale, oltretutto, viene a concretare una inammissibile situazione antigiuridica, gravemente pregiudizievole per gli interessi del civico Ente e per la funzionalità dei pubblici servizi, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per far luogo al proposto provvedimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto, col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Carinola e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Paolo Orabona, funzionario della prefettura di Caserta.

Roma, addì 22 febbraio 1960

Il Ministro: SEGNI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Carinola (Caserta), per gli insanabili contrasti interni, si è dimostrato organicamente incapace di funzionare, omettendo di provvedere — nonostante i reiterati e formali richiami del prefetto — ad essenziali adempimenti obbligatori per legge e determinando una inammissibile situazione antigiuridica, che pregiudica gravemente gli interessi del civico Ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carinola è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Orabona, direttore di sezione della Prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1960

GRONCHI

SEGNI

(1229)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 1959.
Nomina del presidente dell'Ente italiano della moda.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239, concernente la erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1956, con il quale il dott. Dario Morelli venne confermato nella carica di commissario dell'Ente predetto;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Ente stesso;

Visto l'art. 17 dello statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Dario Morelli è nominato presidente dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

(1259)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona, approvato con decreto in data 31 ottobre 1949 e modificato con decreto in data 19 luglio 1954;

Viste le delibere dell'assemblea dei soci della predetta Cassa in data 21 giugno 1959 e del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa in data 24 novembre 1959 e 18 gennaio 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona, allegato al presente decreto, composto di n. 73 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

Statuto della Cassa di risparmio di Tortona

PARTE PRIMA

ORGANI DELLA CASSA

TITOLO I.

Costituzione - Sede - Scopo - Zona d'azione - Durata - Patrimonio della Cassa - Organi della Cassa

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Tortona, costituita per iniziativa della Società di storia, di economia e d'arte, con il concorso dei comuni di Tortona, Casalnoceto, Pontecurone, Sale e Sarezzano, della Congregazione di carità di Tortona e di benemeriti cittadini, è un Ente morale autorizzato con regio decreto 13 luglio 1911.

Ha sede legale in Tortona.

Essa fa parte della Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte costituita con regio decreto 18 luglio 1930, n. 1189. Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza in ogni classe di cittadini, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento.

Art. 3.

La Cassa di risparmio di Tortona ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, agenzie e dipendenze di qualsiasi natura, osservate le disposizioni in vigore.

Può assumere la gestione di Ricevitorie e di Esattorie, Tesorerie comunali, consorziali, di istituzioni di carattere economico, ed assorbire Istituti di credito e loro dipendenze operanti nella zona di azione della Cassa, delimitata dalle circoscrizioni della Diocesi di Tortona e del Distretto militare di Tortona, con l'osservanza delle norme di carattere generale esistenti in materia.

Art. 4

La durata della Cassa è indefinita.

Essa non potrà cessare che nei casi previsti dalla legge.

Art. 5.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;

b) dal fondo di garanzia della Federazione;

c) dal fondo di copertura per eventuali perdite;

d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli di proprietà;

e) da altri eventuali fondi costituiti per scopi speciali.

Art. 6.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi

Art. 7.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato;
4) il presidente;
5) il Collegio sindacale;
6) il direttore generale.

TITOLO II.

Soci

Art. 8.

La nomina dei soci dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative nelle varie attività economiche e professionali e fra gli esperti di economia e finanza.

La qualifica di socio è personale ed intrasmissibile e si acquista a seguito di nomina fatta dall'assemblea con votazione segreta e a maggioranza di voti non inferiore ai due terzi dei presenti.

Le relative proposte sono formulate dal Consiglio di amministrazione.

Possono essere soci della Cassa gli enti morali e le persone fisiche.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 150 nè minore di 80.

Gli enti morali ed i privati soci fondatori, ai quali è stato restituito l'importo delle azioni sottoscritte, conservano la qualità di socio fondatore.

Art. 9.

Non possono essere Soci e cessano di esserlo:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e tutti coloro che abbiano riportato condanne infamanti;

b) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano liti vertenti con essa (sia come attori, sia come convenuti) o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

c) i dipendenti della Cassa e delle gestioni annesse durante l'attività di servizio.

Possono perdere la qualifica di socio coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze consecutive.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata inappellabilmente dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il socio impedito per qualsiasi causa dall'intervenire alle assemblee potrà farsi rappresentare da altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio però non potrà avere più di una delega e avrà diritto quindi a due voti soltanto compreso il suo.

Art. 11.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

TITOLO III.

Assemblea dei soci.

Art. 12.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo crederà opportuno, o quando almeno la metà dei soci ne facciano domanda per iscritto alla Presidenza della Cassa.

Essa delibera:

a) sulla nomina e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulle eventuali assegnazioni delle medaglie di presenza a favore dei membri del Consiglio tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulle retribuzioni del Collegio sindacale tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia;

f) sull'approvazione dei rendiconti annuali;

g) sulle eventuali proposte formulate dai soci, osservate le modalità del presente statuto.

L'assemblea esprimerà inoltre parere sulle modifiche statutarie, che saranno sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione, e potrà proporre, di sua iniziativa, modifiche sulle quali delibererà, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

La convocazione dell'assemblea dei soci è fatta dal presidente del Consiglio di amministrazione.

L'avviso di convocazione deve essere spedito ai soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora delle adunanze di prima e di seconda convocazione, nonchè l'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 14.

L'assemblea in prima convocazione è da ritenersi legalmente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci, compreso il numero delle deleghe: ed in seconda convocazione, quando sia presente almeno il decimo dei soci sempre in esso compreso il numero delle deleghe.

L'assemblea in seconda convocazione potrà essere indetta un'ora dopo quella di prima convocazione.

Art. 15.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 8, si prendono a maggioranza assoluta di voti.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca altra forma di votazione.

Art. 16.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza od impedimento, dal vice presidente, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente tra i soci presenti.

TITOLO IV.

Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da cinque consiglieri scelti fra i soci. La nomina dei consiglieri dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative nelle varie attività economiche e professionali e fra gli esperti in materia di economia e finanza.

I consiglieri dovranno avere compiuto i 40 anni di età. Il presidente e il vice presidente sono nominati in conformità alle vigenti disposizioni di legge. I consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci in numero di quattro e dall'Amministrazione comunale di Tortona in numero di uno.

Art. 18.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale, dei funzionari e degli impiegati della Cassa. Coloro che fossero nominati in contrasto con gli anzidetti divieti o che, successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti dall'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 19.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, possono essere rieletti o confermati e si rinnovano in ragione di due membri nel primo anno, uno nel secondo, uno nel terzo ed uno nel quarto.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio.

Tutti i componenti il Consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati ed, occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione od altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 20.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato di cui all'art. 24 e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

A ciascun amministratore non potrà mai competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 21.

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa, particolarmente esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche dello statuto ai sensi di legge;

2) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei servizi interni e per il loro funzionamento;

3) sulla stipulazione dei contratti di lavoro individuali o collettivi relativi al personale dipendente dall'Istituto, sulla nomina, sulla qualifica e sul trattamento economico e di quiescenza dei dirigenti dell'Istituto;

4) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

5) sulle nomine e promozioni, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa oltre sei mesi ed a riposo, sulle ricompense più importanti, sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento.

6) sulla nomina dei consiglieri chiamati a far parte del Comitato, sulla nomina dei rappresentanti della Cassa presso la Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte e presso gli enti a cui la Cassa partecipa;

7) sulle istituzioni di Comitati di vigilanza presso le varie dipendenze, della Commissione di sconto e di eventuali Commissioni consultive sia permanenti che temporanee, determinandone le funzioni e la durata e sulla nomina dei membri di esse;

8) sui conti consuntivi annuali da sottoporre all'assemblea dei soci;

9) sull'apertura e sulla chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e sulla loro classificazione;

10) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e di previdenza;

11) sulle erogazioni dei fondi destinati a scopo di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

12) sulle assunzioni di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

13) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni;

14) sulle formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso d'interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

16) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

17) sulle operazioni dell'art. 61;

18) sui limiti di autonomia da concedere al Comitato e ad altri organi aziendali in ordine all'erogazione del credito ed altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono, comunque, essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati, devono essere recate a conoscenza del Consiglio medesimo;

19) sulle cancellazioni parziali e totali, riduzioni, restrizioni di ipoteche, surrogazioni a favore di terzi, cancellazioni di privilegi e qualsiasi altra formalità ipotecaria, quando permanga immutato o non sia integralmente estinto il credito della Cassa, salve le facoltà consentite al presidente a termini del 5° comma dell'art. 27;

20) sulle transazioni e stralci di crediti.

Art. 22.

Il Consiglio si aduna in via ordinaria, una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

E' convocato dal presidente mediante avvisi da lui firmati e inviati a ciascun membro almeno due giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 18) dell'art. 21 occorre il voto favorevole dei due terzi degli amministratori presenti e di almeno la metà degli amministratori in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale nella qualità di segretario del Consiglio.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza ed insieme a questi firmerà il verbale che avrà avuto cura di redigere.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 23.

Il consigliere che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V.
Comitato

Art. 24.

Il Comitato, da costituirsi con il voto favorevole dei due terzi degli amministratori presenti e di almeno la metà degli amministratori in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione e del direttore generale.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce.

Con la stessa maggioranza di voto prevista nel comma primo del presente articolo, il Consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del Comitato.

Art. 25.

Il Comitato:

a) sovraintende alla gestione ordinaria e delibera su quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio;

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio per quanto è di attribuzione di quest'ultimo;

c) assume le funzioni di Commissione di sconto.

Art. 26.

Il Comitato si aduna in via ordinaria, una volta alla settimana ed in via straordinaria quando il presidente, o uno dei suoi membri, ne facciano richiesta.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale.

TITOLO VI.
Presidente

Art. 27.

Il presidente ha la rappresentanza legale e amministrativa dell'Istituto:

1) convoca e presiede oltre alle assemblee generali ordinarie e straordinarie a norma del titolo terzo del presente statuto, anche il Consiglio di amministrazione, il Comitato, la Commissione di sconto e le eventuali Commissioni consultive;

2) esso vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi;

3) provvede all'osservanza dello statuto e dei regolamenti e vigila sull'ordinamento di tutti i servizi della Cassa;

4) prende, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, i provvedimenti necessari sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio o del Comitato, secondo la rispettiva competenza;

5) consente alla cancellazione delle ipoteche, o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto;

6) può stabilire turni di vigilanza per i consiglieri.

Art. 28.

Speciali poteri potranno essere delegati dal presidente ad un altro amministratore o al direttore generale previa autorizzazione del Consiglio e con le modalità, cautele e limiti che il presidente stesso riterrà di stabilire.

Art. 29.

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente; ed in assenza o in caso di impedimento anche di questo, il consigliere più anziano. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

TITOLO VII.
Collegio sindacale

Art. 30.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci, nominati secondo le norme di cui al primo comma dell'art. 8 e al secondo comma dell'art. 17 e con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio. Di essi uno è nominato dall'assemblea dei soci e due sono nominati dalla Federazione fra le Casse di risparmio del Piemonte.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle assemblee dei soci e possono assistere alle sedute del Comitato.

Il sindaco che senza giustificato motivo, non partecipa a due adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Nel caso che un sindaco venisse a mancare per qualsiasi causa, sarà, su iniziativa del presidente, subito richiesta la sostituzione e il nuovo eletto resterà in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il suo predecessore.

Il Collegio sindacale deve riunirsi ogni trimestre. Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci oltre alla retribuzione da fissarsi dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 12, saranno rimborsate per l'espletamento delle loro funzioni fuori residenza, le spese di viaggio e di soggiorno in conformità di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.

I sindaci in ogni caso, rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori. Vigono per i sindaci tutte le incompatibilità previste per gli amministratori di cui all'art. 18 dello statuto.

Art. 31.

I sindaci non possono ricoprire cariche od impieghi presso altri Istituti di credito operanti nella zona in cui la Cassa è interessata.

TITOLO VIII.
Direttore generale e personale

Art. 32.

Per il funzionamento dei servizi l'Istituto ha un direttore generale ed un congruo numero di impiegati e di salariati fissato dal regolamento organico approvato dal Consiglio di amministrazione.

Nel regolamento, saranno determinate la qualifica, le attribuzioni, le responsabilità, le retribuzioni, le eventuali cauzioni, i diritti e i doveri del personale.

Nel caso che alla nomina di impiegati il Consiglio di amministrazione intenda addivenire mediante concorso, il giudizio sulla idoneità dei singoli candidati potrà essere demandato dal Consiglio stesso ad una speciale Commissione esaminatrice.

a) Direttore generale

Art. 33.

1) Il direttore generale è il capo di tutti gli uffici e del personale, che a suo giudizio può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente da sede a sede;

2) assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto a fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; assiste inoltre, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato;

3) può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del n. 7 dell'art. 21;

4) in caso di mancanza di qualcuno degli impiegati ai doveri di ufficio può, a suo giudizio, sospenderlo provvisoriamente dalle funzioni riferendone immediatamente al presidente per i provvedimenti del caso;

5) tratta ed istruisce gli affari della Cassa, da' il suo parere scritto sulle concessioni e rinnovazioni dei finanziamenti e su ogni pratica da sottoporre agli organi amministrativi. Provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio e del Comitato firmando gli atti relativi;

6) firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, le polizze di anticipazione, di assicurazione, di deposito a custodia e di garanzia operazioni, i verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato ed ogni dichiarazione o provvedimento.

Compie gli atti conservativi che si rendessero necessari informandone il presidente;

7) firma unitamente al presidente i titoli di credito che si emettono a favore dei depositanti;

8) da parere e formula proposte sulle nomine, sulle promozioni e sul trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

Art. 34.

In caso di assenza od impedimento del direttore generale le funzioni sono disimpegnate da un funzionario della Cassa di risparmio all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale.

b) Personale

Art. 35.

I diritti e i doveri del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti interni e dai contratti collettivi ed integrativi aziendali.

Oltre a quanto è stabilito nel regolamento di cui all'art. 32 circa i diritti ed i doveri degli impiegati e salariati è fatto divieto al personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'Organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione dello stipendio.

PARTE SECONDA
OPERAZIONI DELLA CASSA

TITOLO IX.
Depositi

Art. 36.

La Cassa riceve depositi:
a) a risparmio e a piccolo risparmio ordinario;
b) a piccolo risparmio speciale;
c) vincolati a tempo;
d) con emissione di buoni fruttiferi;
e) in conto corrente con libretto o di corrispondenza.

I libretti di risparmio, a norma delle disposizioni vigenti, possono essere:
a) nominativi;
b) nominativi, ma pagabili al portatore;
c) al portatore.

Norme generali

Art. 37.

La Cassa accetta in deposito fruttifero somme non inferiori a L. 100.

Il Consiglio di amministrazione determina le norme che regolano la raccolta del risparmio tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 38.

I rimborsi vengono consentiti con la presentazione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate o depositate nei modi indicati dal regolamento.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Art. 39.

Il credito iscritto su di un libretto a risparmio ordinario libero o vincolato a tempo o su di un buono fruttifero può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante e, in ogni caso, col consenso del titolare e per ordinanza o sentenza della autorità giudiziaria. Il vincolo o condizione deve essere di gradimento della Cassa. Il credito del depositante può essere ceduto, trasferito, sottoposto a sequestro per debiti verso l'Istituto.

Art. 40

Sulle somme depositate la Cassa corrisponde un interesse netto dell'imposta di ricchezza mobile nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano tale materia.

Gli interessi decorrono dal primo giorno non festivo susseguente a quello del versamento.

Le somme prelevate cessano di essere fruttifere dal giorno non festivo antecedente alla data del rimborso od a quello del regolare preavviso da darsi in relazione ai limiti massimi di disponibilità fissati per le singole categorie di depositi.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla loro annotazione sul libretto.

Le frazioni di cento lire rimangono infruttifere.

Gli interessi liquidati e non prelevati si considerano nuovo deposito e divengono perciò fruttiferi.

Art. 41.

I libretti debbono, normalmente, essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Cassa nei suoi registri.

Art. 42.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo per ogni libretto di risparmio che una sola operazione, o di deposito o di rimborso.

Art. 43.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti si applicano le disposizioni di leggi vigenti in materia.

Tuttavia, in caso di perdita, sottrazione o distruzione di libretti di importo non eccedenti i limiti previsti dalle disposizioni di leggi vigenti, il Consiglio di amministrazione potrà prescindere dalle formalità ordinarie e stabilire sotto quali condizioni e contro quali garanzie debbasi provvedere al rilascio del duplicato.

Norme speciali

Art. 44.

I libretti sono nominativi quando sono intestati a favore di una persona o ente. Le somme iscritte sono esclusivamente pagabili al titolare od ai suoi legali rappresentanti oppure alle persone indicate con apposita dichiarazione, trascritta sui libretti e firmata dagli interessati. Si intenderà per legale rappresentante del titolare chi si presenterà in suo nome con un mandato od anche con una delegazione purchè la firma sia riconosciuta dagli uffici della Cassa.

Art. 45.

La cessione dei libretti nominativi deve essere notificata alla Cassa a termine di legge, perchè possa annotarla tanto sui libretti come sui libri contabili dei depositanti.

Art. 46.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa, e, pertanto, il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore.

Ove, però, sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 47.

I libretti di credito per depositi a risparmio pagabili al portatore possono essere senza intestazione, oppure intestati col solo nome di persona, con un motto, con un pseudonimo, con iniziali o con una indicazione qualsiasi, sempre conservando la loro qualità di titoli esclusivamente al portatore.

I rimborsi sul libretto al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza responsabilità per la Cassa.

Art. 48.

I libretti estinti vengono ritirati dalla Cassa e accuratamente annullati con speciale perforazione ad archiviati.

Art. 49.

Trascorso un periodo di dieci anni senza che un libretto sia presentato per alcuna operazione di versamento o di rimborso, cesserà la decorrenza degli interessi e si inizierà la prescrizione trentennale del credito.

Trascorso il trentennio, il Consiglio determina la prescrizione destinando l'importo al fondo di riserva ordinario.

a) Depositi a risparmio ed a piccolo risparmio ordinario.

Art. 50.

I rimborsi sui libretti a deposito a risparmio ed a piccolo risparmio ordinario avvengono con l'osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di pagare immediatamente le somme richieste all'esibitore, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

b) Depositi a piccolo risparmio speciale.

Art. 51.

I libretti a piccolo risparmio speciale sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed enti ammessi ad usufruire secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Le disposizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo di credito fruttifero, nonchè tutte le altre modalità relative ai depositi della specie restano pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale.

Art. 52.

L'ammontare complessivo del credito, iscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale, non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa.

Art. 53.

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alle categorie aventi diritto, essi perderanno il diritto all'interesse di favore.

Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario.

Qualora per qualsiasi causa i libretti di piccolo risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare, passeranno a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria dei depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi ad eccezione del caso in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

c) Depositi vincolati a tempo.

Art. 54.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo rilasciando al depositante uno speciale libretto. Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero. Sugli eventuali versamenti successivi a quelli iniziali si applica il tasso corrispondente al periodo di vincolo da decorrere fino alla scadenza.

Art. 55.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza del vincolo. Peraltro, se il vincolo ha la durata superiore ad un anno gli interessi possono essere capitalizzati al 31 dicembre.

Art. 56.

Qualora alla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo.

Art. 57.

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati all'osservanza delle norme vigenti in materia.

d) Buoni fruttiferi

Art. 58.

La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con le modalità fissate dal regolamento e con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

e) Depositi in conto corrente

Art. 59.

La Cassa accetta depositi in conto corrente ordinario o di corrispondenza con le modalità stabilite dal regolamento, corrispondendo su tali depositi un interesse minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Tali operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Art. 60.

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni ed anche per lettera.

I rimborsi sui libretti di conto corrente avvengono con l'osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione può peraltro autorizzare la Direzione, di concedere, dietro richiesta dal correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando però per l'addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso. Valgono anche per i depositi in conto corrente in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

TITOLO X.

Impieghi

Art. 61.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei seguenti modi:

a) in anticipazioni a scadenza fissa ed in conto corrente e in riporti sopra titoli di Stato o garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a)*;

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a)* e di buoni del tesoro ordinari;

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui assistiti da garanzia ipotecaria o da crediti ipotecari aventi gli stessi requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concedibili dalla Cassa;

f) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici o di titoli di cui alla lettera *a)*, o da cambiali o da fidejussioni;

g) in mutui e conti correnti chirografari a Comuni con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

h) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *g)* per i quali l'Istituto disimpegna servizi di cassa, esattoria e tesoreria nei limiti stabiliti dai capitolati di appalto o da vigenti disposizioni;

i) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni, liquidi ed esigibili senza condizioni, a determinate scadenze, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di leggi o convenzioni. La durata massima di tali operazioni non deve eccedere gli anni 20;

l) in anticipazioni e aperture di credito in conto corrente sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (warrants) emesse da Istituti o Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione;

m) in sovvenzioni su pegno di cose mobili di qualunque specie aventi valore commerciale, purchè non siano fragili e soggette a deperimento o di non facile commercio, o pericolose, oppure non possano a giudizio dell'Amministrazione per il loro volume o peso, essere convenientemente custodite nei magazzeni della Cassa;

n) in acquisto di immobili nei casi e nelle delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

o) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità di credito e di previdenza legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

p) in depositi in conto corrente liberi o vincolati presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria e presso l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, coll'osservanza delle norme vigenti in materia;

q) in sovvenzioni su pegno di cose mobili secondo le vigenti disposizioni di legge sul credito pignoratizio;

r) in prestiti agli impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele stabilite dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 62.

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a)* dell'articolo precedente verrà applicato sull'ultimo prezzo di compenso uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni e le aperture di credito lo scarto non potrà essere in ogni caso inferiore al 10%.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili di cui alle lettere *l) m)* dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso, che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora alla scadenza dell'anticipazione, e del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa senza altre formalità potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci costituite in pegno.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore

La Cassa agirà invece per il ricupero della differenza quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare l'estrazione dei titoli offerti in garanzia.

Art. 63.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da altro diritto reale o da cessioni di mandati di pubbliche Amministrazioni che risultino regolarmente costituiti e notificati all'Amministrazione dell'Ente debitore.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

E' fatta eccezione per gli effetti girati da Società o Ditte, quando tali effetti siano stati rilasciati alle stesse a fronte di vendite di merci al dettaglio effettuate contro pagamento in parte a contanti e in parte a rate con patto di riservato dominio in favore della Società o Ditta venditrice fino a pagamenti interamente eseguiti, nel qual caso gli effetti possono avere la scadenza sino al massimo di un anno dalla data di presentazione.

Possono essere concesse rinnovazioni, previa decurtazione e, solo eccezionalmente, senza decurtazione.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria, si applicano, per quanto riguarda le garanzie le norme stabilite per i mutui e i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle dette cambiali anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Il fido ordinario da concedersi ad uno stesso obbligato, non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi, caso per caso, dall'Istituto di emissione a termine di legge.

Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi o di Ditte di notoria solvibilità, potranno ammettersi cambiali ad una sola firma nonchè concedersi aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista e nel limite di fido di L. 6.000.000 in totale per ciascuna persona od ente. La somma da impiegarsi in operazioni del genere, complessivamente considerate non deve eccedere il 6% dei capitali amministrati (depositi e patrimonio).

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria la documentazione potrà essere limitata alla copia dell'atto, alla nota di trascrizione ed al vincolo della polizza di assicurazione per le garanzie date sui fabbricati.

La durata massima delle aperture di credito in conto corrente non potrà superare i dodici mesi con facoltà di accordare eventuali proroghe.

Art. 64.

I mutui ed i conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa e asseverate con giuramento.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine presso compagnie benevise alla Cassa, e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari.

Art. 65.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di 15 anni. Eccezionalmente potranno essere concessi mutui ipotecari rimborsabili in un'unica soluzione.

In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario sarà tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici.

Art. 66.

La somma da impiegarsi in mutui e conti correnti ipotecari, in operazioni di pegno, di crediti ipotecari, in mutui chirografari a Corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni e in sconti di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti ed Enti è stabilita secondo le seguenti percentuali non cumulabili fra di loro:

a) 10% in mutui e conti correnti ipotecari, operazioni di crediti ipotecari;

b) 15% in mutui chirografari a Corpi morali, acquisto di crediti verso lo Stato le Provincie e i Comuni, sconto di annualità statali;

c) 5% in partecipazioni.

I mutui chirografari a Corpi morali, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni 20.

Art. 67.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori della Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui la Cassa stessa ha la propria sede centrale.

Art. 68.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dei capitali amministrati dalla Cassa. Le norme per le concessioni delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per le emissioni, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la misura degli interessi, per la durata e la rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravvanzi, per la custodia e l'assicurazione delle cose impegnate, per lo smarrimento, la distruzione e la sottrazione delle polizze, nonchè per i casi di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI.

Operazioni varie

Art. 69.

La Cassa riceve a titolo di custodia, depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito e oggetti preziosi e non preziosi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale esistenti in materia.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata.

La Cassa risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato ed accertato dalla Cassa stessa all'atto della costituzione del deposito.

Art. 70.

La Cassa concede in locazione cassette di sicurezza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 71.

La Cassa con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia può:

a) assumere servizi di ricevitoria e cassa provinciale e servizi di esattoria e di tesoreria o cassa di Comuni e Consorzi nonchè di altri Enti, Società ed Istituzioni che abbiano uno scopo di utilità generale;

b) assumere servizi reciproci di corrispondenza dell'Istituto di emissione, di altre Casse di risparmio o Aziende di credito ed assumere la rappresentanza di Istituti di credito speciale al cui capitale la Cassa sia partecipante;

c) effettuare, per incarico di depositanti e correntisti pagamenti di imposte, tasse, tributi in genere, canoni ecc. previa totale copertura;

d) effettuare operazioni di incasso e, previa totale copertura, pagamenti per conto terzi;

e) eseguire operazioni di cambio di valute e divise estere;

f) eseguire per conto terzi, previa totale copertura, operazioni di borsa ed in particolare acquisti e vendite di titoli e valori;

g) prestare fidejussioni ed eseguire depositi cauzionali in titoli ed in contanti a favore di Ditte o persone di notoria solvibilità e serietà, con le cautele ed i limiti previsti per gli affidamenti diretti;

h) gestire ed amministrare patrimoni;

i) riscontare le cambiali del portafoglio dell'Istituto;

l) contrarre anticipazioni e riporti passivi;

m) vendere i titoli di proprietà e depositarli a cauzione di servizi;

n) cedere i propri crediti;

o) compiere infine, tutte le operazioni che per legge o per disposizioni di organi superiori siano affidate alle Casse di risparmio espressamente in deroga allo statuto.

Il Consiglio di amministrazione determinerà le modalità e condizioni relative alle operazioni del presente titolo.

PARTE TERZA

TITOLO XII.

Bilancio ed utili annuali

Art. 72.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione il rendiconto dell'anno precedente, illustrato da una sua relazione.

Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo sottopone, accompagnato dalla relazione del presidente, alla assemblea dei soci, da convocarsi entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce, per la discussione e relativa approvazione nonchè per assegnare almeno i sette decimi degli utili netti di esercizio alla formazione o all'aumento del fondo di riserva e del fondo di garanzia della Federazione, e non oltre i tre decimi dell'utile netto stesso alle erogazioni per opere di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 73.

Quando il fondo di riserva sia giunto e si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi dell'utile stesso.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TAMBRONI

(1107)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1960.

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti e dei disciolti Sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, che modifica ed integra la composizione dei Comitati di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1948, col quale il dott. Orazio Carducci Artenisio è stato chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei professionisti ed artisti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i decreti Ministeriali 15 aprile 1948, con i quali il dott. Orazio Carducci Artenisio è stato chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dei Sindacati nazionali e periferici, già aderenti alla disciolta Confederazione dei professionisti ed artisti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdensa sociale;

Visti i decreti Ministeriali 18 febbraio 1960, concernenti la ricostituzione dei Comitati di sorveglianza sulle liquidazioni degli Enti sopraindicati;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Orazio Carducci Artenisio che ha rassegnato le dimissioni dagli incarichi predetti;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Borghesi è stato chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti e del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione dei Sindacati nazionali e periferici già aderenti alla Confederazione medesima, in sostituzione del dott. Orazio Carducci Artenisio, dimissionario.

Roma, addì 24 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1257)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIV Mostra-mercato internazionale dell'artigianato » che avrà luogo a Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIV Mostra-mercato internazionale dell'artigianato », che avrà luogo a Firenze, dal 24 aprile al 14 maggio 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 febbraio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(1260)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1960.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Murelle, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede in Murelle (Padova), e messa in liquidazione coatta dell'azienda stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la deliberazione del 13 gennaio 1960, adottata congiuntamente dal commissario straordinario e dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Murelle, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede a Murelle (Padova), volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cassa rurale stessa, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto-legge;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Murelle, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede in Murelle (Padova) e la stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1255)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 94, il comune di Minervino Murge (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1268)

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1960, registro n. 5 Interno, foglio n. 93, il comune di Molfetta (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(1269)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « fisica sperimentale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma, è vacante la cattedra di « fisica sperimentale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1271)

Vacanza della cattedra di « economia politica » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « economia politica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1272)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società Cooperativa Industrie Agricole, Commerciali, Affini « S.C.I.A.C.A. », con sede in Ravenna, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 24 febbraio 1960, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società Cooperativa Industrie Agricole, Commerciali, Affini « S.C.I.A.C.A. », con sede in Ravenna, costituita in data 10 giugno 1954 per atto del notaio dott. Roberto Janiri, ed è stato nominato commissario governativo il geom. Luigi Passerini per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso.

(1144)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Vicenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3366 in data 2 marzo 1960, l'avv. Bartolomeo Garzia è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vicenza.

(1228)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Torremaggiore (Foggia), espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3709 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1), nei confronti della ditta GIULIANI Nicola Maria di Giuseppe e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - sono determinati in L. 77.997 (lire settantasettemilanovecentonovantasette).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata:

Foglio 103, particella 14, classe —.
Foglio 103, particella 15, classe —.

Corrige:

Foglio 103, particella 14, classe II.
Foglio 103, particella 15, classe II.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Canosa (Bari), espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2460 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1), nei confronti della ditta ZEZZA Vincenzo fu Luigi (eredi) e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L. 1.256.548 (lire unmilioneduecentocinquantaseimilacinquecentoquarantotto).

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata:

Foglio 73, particella 21, reddito dominicale L. 394,00.
Totale V corpo, reddito dominicale L. 6.024,86.
Totale reddito dominicale L. 42.273,37.

Corrige:

Foglio 73, particella 21, reddito dominicale L. 394,40.
Totale V corpo, reddito dominicale L. 6.025,26.
Totale reddito dominicale L. 42.273,77.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1147)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi dell'8 marzo 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	620,90	620,95	621 —	621,07	621,05	620,91	621 —	620,70	620,93	621 —
$ Can. .	653,30	653 —	653,25	653,40	653,10	653,34	653,50	653,40	653,37	653,50
Fr. Sv. .	143,15	143,19	143,23	143,21	143,23	143,15	143,195	143,15	143,16	143,22
Kr. D.	90,03	90,03	90,04	90,06	90,02	90,03	90,055	90,05	90,03	90,05
Kr. N.	86,91	86,88	86,92	86,93	86,95	86,90	86,9275	86,92	86,90	86,90
Kr. Sv. .	119,94	119,91	119,91	119,92	119,95	119,95	119,935	120 —	119,95	119,95
Fol.	164,72	164,73	164,73	164,74	164,75	164,62	164,74	164,75	164,72	164,75
Fr. B.	12,45	12,455	12,45625	12,4565	12,4575	12,46	12,457	12,50	12,45	12.455
Fr. Fr. (N.F.) .	126,55	126,57	126,59	126,58	126,55	126,55	126,575	126,55	126,55	126,55
Lst.	1741,20	1741,50	1741,80	1741,85	1742,05	1741,22	1741,85	1741,25	1741,20	1741,75
Dm. occ.	148,89	148,90	148,92	148,94	148,90	148,90	148,94	148,90	148,90	148,92
Scell. Austr. .	23,89	23,895	23,89	23,8962	23,90	23,89	23,89625	23,88	23,89	23,895

Media dei titoli dell'8 marzo 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,075
Id. 3,50 % 1902	72,10
Id. 5 % 1935	103,85
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,325
Id. 5 % 1936	100,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,175

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960) . .	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961) .	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) . .	100,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . .	100,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . .	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	100,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	100,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 marzo 1960

1 Dollaro USA	621,035
1 Dollaro canadese	653,45
1 Franco svizzero	143,202
1 Corona danese	90,057
1 Corona norvegese .	86,929
1 Corona svedese .	119,927
1 Fiorino olandese	164,74
1 Franco belga	12,457
1 Franco nuovo (N.F.)	126,577
1 Lira sterlina	1741,85
1 Marco germanico	148,94
1 Scellino austriaco	23,896

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazioni delle modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Associazione irrigazione est-Sesia », con sede in Novara.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7977, in data 3 marzo 1960, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 le modifiche agli articoli 3, 5 e 18 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Associazione irrigazione est-Sesia », con sede in Novara, deliberate dall'assemblea dei delegati nella adunanza del 26 febbraio 1957.

(1231)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Murelle, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede in Murelle (Padova), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 3 marzo 1960, relativo alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Murelle, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede in Murelle (Padova), che è stata posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto-legge n. 375;

Dispone:

Il dott. Francesco Breda, nato a Padova il 15 novembre 1930, è nominato commissario liquidatore ed i signori Valmorino Gaiani, nato a Villanova (Padova) il 24 agosto 1922, rag. Valmorino Longhin, nato a Villanova (Padova) il 1° marzo 1924 e cav. Umberto Dal Pozzo, nato a Padova l'11 novembre 1894, sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Murelle, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede in Murelle (Padova), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(1256)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI MODENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto n. 40471 in data 17 ottobre 1959, mediante il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso per le condotte mediche vacanti in provincia di Modena al 30 novembre 1958;

Visto che il dott. Gaetano Signorini ha rinunciato alla 2ª condotta di Prignano, assegnatagli;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti approvata con decreto prefettizio 40471 del 17 ottobre 1959, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi espressa dagli stessi nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n. 40471 del 17 ottobre 1959, il dott. Luigi Sighinolfi, residente a Dezzo di Scalve (Bergamo), è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Prignano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Modena, addì 27 febbraio 1960

Il prefetto: CERUTTI

(1217)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 33809, del 23 novembre 1959, con cui il Prefetto della provincia di L'Aquila ha approvato la graduatoria del concorso a cinque posti di veterinario condotto, vacanti alla data del 30 novembre 1958;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Ritenuto che tra le attribuzioni devolute al veterinario provinciale, in virtù della legge predetta, devono ritenersi compresi i provvedimenti relativi ai concorsi per veterinari condotti;

Considerata pertanto la necessità di regolarizzare gli atti del citato concorso mediante convalida del provvedimento prefettizio di approvazione della graduatoria, allo scopo anche di evitare fondate impugnative in ordine alla competenza dell'organo;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria generale al concorso indicato nella premessa:

1. Santilli Manlio . . . . . punti 57,100 su 100
2. De Camillis Tullio . . . . . » 55,675 »
3. Del Gusto Claudio . . . . . » 54,682 »
4. Del Fiacco Guido . . . . . » 52,565 »
5. Ciancarelli Gregorio . . . . . » 50,900 »
6. Nucci Celestino . . . . . » 50,500 »
7. Bonelli Vincenzo . . . . . » 50,095 »
8. Morelli Enrico . . . . . » 49,975 »
9. Massimi Raffaele . . . . . » 49,225 »
10. Nardini Walter . . . . . » 49,072 »
11. Caracciolo Stefano . . . . . » 48,767 »
12. Zimarino Ettore . . . . . » 48,270 »
13. D'Orazio Domenico . . . . . » 48,115 »
14. Secchi Aurelio . . . . . » 47,975 »
15. Orlandi Vittorio . . . . . » 47,600 »
16. Ferrazza Augusto . . . . . » 46,517 »
17. Botticelli Stelio . . . . . » 45,895 »
18. Paris Aldo . . . . . » 45,700 »
19. Maiorano Umbero . . . . . » 45,100 »
20. Giorgi Panfilo . . . . . » 45,050 »
21. Gramenzi Francesco, nato il 26 luglio 1930 . . . . . » 45 — »
22. Trenti Ferdinando, nato il 3 giugno 1931 . . . . . » 45 — »
23. Mastrovincenzo Ugo . . . . . » 44,625 »
24. Lellis Michele . . . . . » 44,400 »
25. Stori Costantino . . . . . » 43 — »
26. Ippoliti Davide . . . . . » 42,850 »
27. Pezzotti Martino . . . . . » 42,500 »
28. Rivo Michele . . . . . » 42,200 »
29. Martorelli-Mario . . . . . » 41,500 »
30. Ragonici Rosolino . . . . . » 41,150 »
31. Costantini Francesco . . . . . » 41 — »
32. Rinaldi Michele . . . . . » 40,800 »
33. Burgnich Bruno . . . . . » 40,230 »
34. Antinucci Egidio . . . . . » 40,175 »
35. Rossi Carlo . . . . . » 39,800 »
36. Di Giuseppe Fernando . . . . . » 39 — »
37. Mancini Angelo . . . . . » 38,780 »
38. Meneghini Umberto . . . . . » 38,732 »
39. Lazzarini Walter . . . . . » 38,350 »
40. Iannaci Giuseppe, nato l'11 dicembre 1925 . . . . . » 38 — »
41. Mascellaro Aldo, nato l'11 luglio 1927 » 38 — »
42. Giagnoli Giuseppe, nato il 1° novembre 1929 . . . . . » 38 — »
43. Macciacchera Vincenzo . . . . . » 37,125 »
44. Polci Nicola . . . . . » 36,200 »
45. De Iulis Albino . . . . . » 35 — »

Non idonei:

1. Campri Vittorio.
2. Francani Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

L'Aquila, addì 14 febbraio 1960

Il veterinario provinciale: STEFONI

(1209)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.